

Ritenuta la necessità di stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 1948, la misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese di assicurazione sulla vita sulle quote di rischio da esse cedute;

#### Decreta:

Il rimborso delle spese di acquisizione e di incasso che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'art. 1, paragrafo 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, è stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1948, nelle seguenti misure:

- per le spese di acquisizione nell'80% dei normali premi di tariffa di primo anno, incrementati dall'aumento tariffario, col massimo del 4% del capitale;
- per le spese di incasso nell'8% dei normali premi di tariffa degli anni successivi al primo, incrementato del 50% dell'aumento tariffario annuale. L'incremento è fissato nelle seguenti percentuali globali sui